



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia



VERBALE DI ACCORDO

Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023

Le parti si sono riunite in data odierna presso la Sala Consiglio della sede Municipale di Mira al fine di procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo "Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche" sottoscritta tra le parti in data 20.09.2023

Le parti hanno condiviso il contenuto del regolamento allegato, ivi compresa la parte relativa alla determinazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi economici al personale interessato.

La parti inoltre si danno reciprocamente atto che, in armonia con il disposto normativo, la ripartizione degli incentivi avverrà per singola opera, servizio o fornitura.

Mira, 21.11.2023

Per l'Amministrazione

Per le Rappresentanze Sindacali

(copia dell'originale agli atti)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART.
45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 - Applicazione
- Art. 20 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Art. 22 - Disposizioni finali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.
5. Nel caso di Accordi Quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice, il fondo incentivi viene costituito al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi e sarà esclusa l'erogazione dell'incentivo per le attività relative alla fase di affidamento¹.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del Codice nonché i loro collaboratori:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;

¹ A tal riguardo, vedasi la Deliberazione della Corte di Conti, Sezione di controllo per la Lombardia 110/2020/PAR del 9/9/2020

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori e i servizi di importo inferiore a euro 30.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dell'art. 45 del Codice e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione.
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta;

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella percentuale prevista dalla convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la centrale di committenza che ai sensi dell'art. 45 del Codice non potrà superare il 25% della misura complessiva dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

2. Nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e centrale di committenza, ovvero con gli atti conseguenti, sono disciplinate le modalità di determinazione della quota da corrispondere.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posto a base della procedura di affidamento	Percentuale
Fino a € 1.000.000	2,0%
Oltre € 1.000.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria	1,8%
Oltre la soglia di rilevanza comunitaria e fino a € 10.000.000	1,6%
Oltre € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,4%
Oltre € 25.000.000	1,0%

2. Il fondo è alimentato solo nel caso in cui l'affidamento venga effettuato quantomeno mediante una procedura comparativa.

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

programmazione della spesa per investimenti	1%
responsabile unico del progetto	5%
responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione	10%
responsabile fase di affidamento	5%
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20%
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
redazione del progetto esecutivo	5%
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
predisposizione dei documenti di gara	10%
direzione dei lavori	14%
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
regolare esecuzione	1%
collaudo tecnico-amministrativo	2%
collaudo statico	1%
TOTALE	100%

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, terzo punto, nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo servizi/forniture posto a base della procedura di affidamento	Percentuale
Da € 30.000 a € 500.000	2,0%
Oltre € 500.000:	
• per la parte fino a € 500.000	2,0%
• oltre € 500.000	1,5%

2. Gli incentivi per gli affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Il fondo è alimentato solo nel caso in cui l'affidamento venga effettuato quantomeno mediante una procedura comparativa.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

programmazione della spesa per investimenti	1%
responsabile unico del progetto	5%
responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione	10%
responsabile fase di affidamento	5%
collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)	15%
redazione del progetto (livello unico)	10%
predisposizione dei documenti di gara	10%
direzione dell’esecuzione	20%
collaboratori del direttore dell’esecuzione	15%
regolare esecuzione	4%
verifica di conformità	5%
TOTALE	100%

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 comma 1 terzo punto, nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura².
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui alcune attività siano realizzate da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo incrementano la quota del 20% di cui all'art. 1 comma 3 lett. b) del presente regolamento.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente regolamento anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Dirigente competente, anche sulla base degli elementi di giudizio forniti dal RUP e dagli altri soggetti preposti alle strutture coinvolte nella realizzazione del lavoro o nell'acquisizione del servizio della fornitura, sull'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni oggetto di incentivo affidate siano state svolte regolarmente e che non si siano verificati ritardi o aumenti di costo dovuti a errori e/o ritardi da parte del personale coinvolto.

Nel caso di accertamento di errori e/o ritardi da parte del personale coinvolto che abbiano causato ritardi o aumenti di costo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta per iscritto gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo come sotto elencato:

- Entro il 20% del tempo contrattuale riduzione del 10% della quota spettante;
- Dal 21% al 40% del tempo contrattuale riduzione del 30% della quota spettante;
- Oltre il 40% del tempo contrattuale riduzione del 50% della quota spettante.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi derivanti dalle cause previste dall'articolo

² A tal riguardo, vedasi la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile

120, comma 1, del Codice e/o conseguenti a sospensioni dell'esecuzione e/o proroghe del termine contrattuale disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, saranno applicate delle riduzioni all'incentivo spettante commisurate all'entità dell'incremento dei costi come sotto indicato:

- Entro il 20% dell'importo contrattuale riduzione del 20% della quota spettante;
- Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale riduzione del 30% della quota spettante;
- Oltre il 40% dell'importo contrattuale riduzione del 50% della quota spettante.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota commisurata all'entità dell'incremento dei costi come sotto indicato:

- Entro il 20% dell'importo contrattuale riduzione del 20% della quota spettante;
- Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale riduzione del 30% della quota spettante;
- Oltre il 40% dell'importo contrattuale riduzione del 50% della quota spettante.

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 18 – Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata ed anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19 – Applicazione

Il presente regolamento si applica agli interventi (lavori, servizi, forniture) avviati dall' 1 luglio 2023 (data di efficacia del Codice).

Art. 20 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi (lavori, servizi, forniture) avviati dall'1 luglio 2023 e prima della data di pubblicazione del regolamento medesimo, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina applicabile in materia.